Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 116° — Numero 311

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 25 novembre 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel porto di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel porto di Palermo, con effetto dal 26 ottobre 1973.

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel porto di Palermo, è prolungata di altre tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1975

Il Ministro: Toros

(10036)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1975.

Affidamento della reggenza delle sezioni doganali di Salcano I e San Pietro, dipendenti dalla dogana di Gorizia, ad un sottufficiale del Corpo della guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di 2ª e 3ª categoria;

Considerato che l'art. 12, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di affidare la reggenza di piccole dogane di 3ª categoria e di sezioni doganali di modestissimo traffico a sottufficiali del Corpo della guardia di finanza;

Decreta:

Articolo unico

La reggenza delle sezioni doganali di Salcano I e San Pietro, dipendenti dalla dogana di Gorizia, è affidata ad un sottufficiale del Corpo della guardia di finanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(9927)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Geconf, stabilimento di Castelfranco Veneto.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 gennaio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Geconf, stabilimento di Castelfranco Veneto (Treviso), con effetto dal 7 gennaio 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Geconf, stabilimento di Castelfranco Veneto (Treviso), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1975

(10035) *Il Ministro*: TOROS

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1975.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Asiago, Barbarano Vicentino, Lonigo, Marostica e Noventa Vicentina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Asiago, Barbarano Vicentino, Lonigo, Marostica e Noventa Vicentina;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Asiago, Barbarano Vicentino, Lonigo, Marostica e Noventa Vicentina cessano la loro attività dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Barbarano Vicentino, Lonigo e Noventa Vicentina sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Vicenza, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Marostica sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bassano del Grappa, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Asiago sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Thiene, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(9953)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1975.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Barge e Cortemilia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Barge e Cortemilia;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Barge e Cortemilia cessano la loro attività dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cortemilia sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Alba, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Barge sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Saluzzo, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(9964)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1975.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Iseo e Vestone.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Iseo e Vestone;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Iseo e Vestone cessano la loro attività dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Iseo sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Brescia, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Vestone sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Salò, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(9958)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1975.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Acquapendente, Civitacastellana, Montefiascone, Ronciglione e Valentano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Acquapendente, Civitacastellana, Montefiascone, Ronciglione e Valentano;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Acquapendente, Civitacastellana, Montefiascone, Ronciglione e Valentano cessano la loro attività dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Acquapendente, Civitacastellana, Montefiascone, Ronciglione e Valentano sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Viterbo, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(9961)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1975.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Casacalenda e Guglionesi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Casacalenda e Guglionesi;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Casacalenda e Guglionesi cessano la loro attività dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Casacalenda sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Larino, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Guglionesi sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Termoli, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(9956)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1975.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Bianco e Caulonia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Bianco e Caulonia;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Bianco e Caulonia cessano la loro attività dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Bianco e Caulonia sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Locri, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(9966)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1975.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Castelfiorentino e Pontassieve.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Castelfiorentino e Pontassieve;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Castelfiorentino e Pontassieve cessano la loro attività dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Castelfiorentino sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Empoli, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pontassieve sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(9959)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1975.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sestri Levante.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sestri Levante;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sestri Levante cessa la sua attività dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sestri Levante sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chiavari, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(9954)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1975.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Buccino, Pisciotta, Roccadaspide e Sapri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Buccino, Pisciotta, Roccadaspide e Sapri;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Buccino, Pisciotta, Roccadaspide e Sapri cessano la loro attività dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Buccino e Roccadaspide sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Eboli, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Pisciotta e Sapri sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Vallo della Lucania, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(9962)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1975.

Disposizioni relative all'integrazione di prezzo per l'olio di oliva e di sansa di produzione 1975-76.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, il cui art. 16, primo comma, stabilisce che le disposizioni per la corresponsione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva delle campagne 1970-71 e successive, contenute e richiamate in detto provvedimento, si applicano con l'osservanza delle norme dei regolamenti comunitari che disciplinano la materia dell'integrazione ed in quanto compatibili con tali regolamenti;

Visto il proprio decreto 27 settembre 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 10 ottobre 1975, con il quale si stabilisce che, per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda d'integrazione di prezzo concernenti l'olio di oliva della campagna 1975-76, e per la compilazione, nella campagna stessa, dei registri di lavorazione e dei registri di carico e di scarico degli stabilimenti di molitura e di quelli di raffinazione dell'olio lampante e greggio di sansa, si osservano le disposizioni del decreto ministeriale 31 ottobre 1973, quali risultano dalle modifiche che vi ha apportate;

Visto il regolamento (CEE) n. 2807/75 del consiglio del 29 ottobre 1975 secondo cui, relativamente all'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1975-1976, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 3209 del consiglio del 27 novembre 1973, con le modifiche apportatevi;

Visto il regolamento (CEE) n. 2820/75 della commissione, del 30 ottobre 1975 secondo cui, relativamente alle modalità concernenti l'integrazione di prezzo dell'olio di oliva di produzione 1975-76, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 3423/73 della commissione del 18 dicembre 1973, con le modifiche apportatevi;

Considerata l'opportunità di integrare il predetto decreto 27 settembre 1975 per comprendervi le disposizioni previste dalla citata regolamentazione comunitaria in ordine all'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva prodotto nella campagna 1975-76;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, e quelle da esso richiamate, nonché le disposizioni del decreto ministeriale 31 ottobre 1973 si applicano per la campagna 1975-76 con le modifiche introdotte dal decreto ministeriale 27 settembre 1975, citato in premessa, e con quelle contenute nel presente decreto, adottato in conformità delle modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3423/73 del 18 dicembre 1973, denominato nei successivi articoli soltanto « regolamento », la cui efficacia applicativa è stata protratta pre la campagna 1975-76, con alcune modifiche, dal regolamento (CEE) della commissione n. 2807/75 del 30 ottobre 1975.

Art. 2.

Ai fini della corresponsione dell'integrazione di prezzo per l'olio di sansa di produzione 1975-76, la quantità ammissibile al beneficio è determinata, con riferimento all'art. 13 del « regolamento », nella misura del 9 % della quantità di olio di pressione ottenuta dalla stessa partita di olive.

Art. 3.

In base alla prescrizione di cui all'art. 2 del « regolamento », la domanda d'integrazione di prezzo per quantitativi di olio superiore a 40 quintali deve essere accompagnata, per l'olio venduto, da una copia della fattura IVA emessa o, nei casi in cui non ricorre l'obbligo della fatturazione, da una dichiarazione con la quale il produttore deve indicare la quantità di olio venduta, il cognome, nome e residenza dell'acquirente e, per l'olio non venduto, da una dichiarazione indicante il luogo dove il prodotto è immagazzinato.

L'obbligo di produrre copia della fattura o, in mancanza, della dichiarazione attestante la quantità ceduta, cognome, nome e residenza dell'acquirente, ricorre anche nei casi di domanda d'integrazione relativa alle olive vendute, quale che sia la quantità per la quale l'integrazione viene richiesta.

Non può essere riconosciuta l'integrazione di prezzo per le domande non corredate dalla documentazione di cui ai precedenti commi.

Art. 4.

Sono confermati, anche per la campagna 1975-76, la costituzione ed i compiti della commissione centrale olio prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 2 dicembre 1972.

Le determinazioni finali, in merito alle rese indicative in olive ed in olio stabilite dalle commissioni provinciali in ottemperanza al disposto dell'art. 1 della legge di conversione 12 febbraio 1969, n. 5, sono adottate, per dare applicazione alla norma contenuta nell'art. 6 del « regolamento », dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione centrale di cui al precedente comma.

Art. 5.

La maggiorazione delle rese indicative in olive per gli oliveti a coltura irrigua, ammessa dall'art. 7, par. II, del « regolamento », non può superare la misura del 25 per cento.

Art. 6.

Le determinazioni finali sulle rese indicative devono essere adottate non prima del 31 maggio 1976 e, a termine del disposto dell'art. 21 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, non oltre il 15 giugno 1976.

E' ripristinato, ai sensi di quanto dispone l'art. 7 del « regolamento », l'obbligo di pubblicare le rese. La pubblicazione, mediante affissione agli albi pretori comunali, deve essere effettuata entro il 30 giugno 1976.

Art. 7.

I produttori olivicoli che, avendo ottenuto una produzione di olive e di olio superiore a quella risultante da quella ottenuta dall'applicazione delle rese indicative, intendono far ricorso alla disposizione di cui all'art. 11 del « regolamento », debbono inoltrare la relativa istanza, in carta libera, al competente ispettorato provinciale dell'alimentazione completa della documentazione richiesta, secondo i casi dalla stessa norma comunitaria, entro il trentesimo giorno da quello ultimo di affissione delle rese nell'albo comunale.

Sulla quantità ammissibile all'integrazione deve essere sentito il parere della commissione provinciale.

Art. 8.

Per la determinazione, nei limiti massimi consentiti dall'art. 11, par. II, comma secondo, del « regolamento », della quantità di olio ammissibile all'integrazione nei casi di vendita delle olive deve essere sentito il parere della commissione provinciale.

Art. 9.

Sono confermati, per la campagna 1975-76, i nuclei di accertamento delle produzioni olivicole, istituiti in determinati territori della Repubblica dall'art. 9 del decreto 15 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 gennaio 1974, nella composizione prevista nello stesso decreto, nel decreto 18 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 30 aprile 1974 e nel decreto 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n.* 243 del 18 settembre 1974.

I componenti dei nuclei, muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono autorizzati a visitare aziende olivicole di produttori che hanno presentato la denuncia di coltivazione, per accertare la rispondenza dei dati denunciati alla effettiva consistenza colturale e produttiva riscontrata, nonché a visitare stabilimenti di molitura delle olive per verificare la concordanza tra i dati rilevati e quelli oggetto della domanda di integrazione.

Le spese di funzionamento dei nuclei di cui al presente articolo sono a carico del bilancio di funzionamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., nei limiti stabiliti dalla stessa Azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1975

Il Ministro: MARCORA

(10144)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1975.
Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Minturno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Minturno;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Minturno cessa la sua attività dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Minturno sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Formia, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(9952)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1975.
Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Arpino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Arpino;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Arpino cessa la sua attività dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Arpino sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sora, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta. Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(9957)

ORDINANZA MINISTERIALE 29 settembre 1975.
***Misure profilattiche contro il colera per le provenienze* dalla Galizia (Spagna)**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Attese le notizie riguardanti la presenza di casi di colera in Galizia (Spagna);

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla Galizia (Spagna) sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(9929)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Portovenere

Con decreto 25 agosto 1975 del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 63,96 sita nel comune di Portovenere (La Spezia), riportata in catasto al foglio 11, particella 103.

(9787)

Revoca di decreto concernente la reintegra al demanio di aree già trasferite alla regione Sardegna

Con decreto 22 agosto 1975 del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze è stato revocato il provvedimento 29 febbraio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 26 maggio 1960, con cui venne reintegrata al pubblico demanio marittimo la zona di mq 205.600 sita in località « Su Siccu » e « Bonaria » in comune di Cagliari.

(9788)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 177-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Bossi Alfonso Mauro, in Gallarate (Varese), via Varese n. 30, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 177-VA » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che il punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Varese.

(9888)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 Mod. 241/D.P. — Data: 10 maggio 1794. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Lucca. — Intestazione: Pacini Salvatore, nato a Camaiore il 5 settembre 1927. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(9832)

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio avv. Luigi Goffredo, con decreto ministeriale 12 novembre 1975, è stato revocato, con effetto dal 24 febbraio 1976, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Cosenza, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 20 aprile 1942.

(10042)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1975, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 199, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in via amministrativa esperito il 6 maggio 1972 della sig.ra Millia ved. Pierina nata Brivonese, avverso il provvedimento, confermativo del precedente, con cui è stata respinta la domanda avanzata dall'interessata ai fini della corresponsione della pensione previdenziale di riversibilità.

(9931)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1975, n. 1970/Ma, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1975, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 313, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto dalle ditte Teresa De Angelis e Serenetta De Bonis, contro il decreto 10 ottobre 1969, n. 1.7C.4.43306, del prefetto di Latina e i decreti 27 marzo 1969, n. 3025/B/60 e 30 marzo 1968, n. 25535, del provveditorato regionale alle Opere pubbliche del Lazio, è stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte respinto.

(9930)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Roccafluvione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1975, il comune di Roccafluvione (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.153.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4591/M)

Autorizzazione al comune di Rapagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1975, il comune di Rapagnano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.171.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4592/M)

Autorizzazione al comune di San Nicola da Crissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di San Nicola da Crissa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.561.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4593/M)

Autorizzazione al comune di Montottone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1975, il comune di Montottone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.077.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4594/M)

Autorizzazione al comune di San Gregorio d'Ippona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di San Gregorio d'Ippona (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.502.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4595/M)

Autorizzazione al comune di Rocca di Neto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Rocca di Neto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.194.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4596/M)

Autorizzazione al comune di Roccabernarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Roccabernarda (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4597/M)

Autorizzazione al comune di Torchiarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Torchiarolo (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.153.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4598/M)

Autorizzazione al comune di Cassano delle Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Cassano delle Murge (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 238.472.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4599/M)

Autorizzazione al comune di Cusano Mutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1975, il comune di Cusano Mutri (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.851.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4600/M)

Autorizzazione al comune di Cerreto Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1975, il comune di Cerreto Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.542.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4601/M)

Autorizzazione al comune di Calvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1975, il comune di Calvi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.562.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4602/M)

Autorizzazione al comune di Umbriatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Umbriatico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.723.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4603/M)

Autorizzazione al comune di Stefanaconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Stefanaconi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.681.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4604/M)

Autorizzazione al comune di Sorianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Sorianello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.704.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4605/M)

Autorizzazione al comune di Sellia Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Sellia Marina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.011.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4606/M)

Autorizzazione al comune di Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Satriano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.483.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4607/M)

Autorizzazione al comune di San Vito sullo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di San Vito sullo Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.181.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4608/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro Apostolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di San Pietro Apostolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.541.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4609/M)

Autorizzazione al comune di San Nicola dell'Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di San Nicola dell'Alto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.302.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4610/M)

Autorizzazione al comune di Norma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Norma (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4611/M)

Autorizzazione al comune di Scheggia e Pascelupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Scheggia e Pascelupo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.784.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4612/M)

Autorizzazione al comune di Trevi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Trevi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 235.205.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4613/M)

Autorizzazione al comune di Vico nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Vico nel Lazio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.383.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4614/M)

Autorizzazione al comune di Santopadre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Santopadre (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.489.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4615/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Apollinare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Sant'Apollinare (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.302.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4616/M)

Autorizzazione al comune di Pico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Pico (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.882.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4617/M)

Autorizzazione al comune di San Donato Val di Comino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di San Donato Val di Comino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.741.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4618/M)

Autorizzazione al comune di Campoli Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Campoli Appennino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.505.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4619/M)

Autorizzazione al comune di Serravalle a Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1975, il comune di Serravalle a Po (Mantova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.595.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4620/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1975, il comune di Rocca Imperiale (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.688.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4621/M)

Autorizzazione al comune di Ausonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Ausonia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.215.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4622/M)

Autorizzazione al comune di Vitulazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Vitulazio (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.731.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4623/M)

Autorizzazione al comune di Tora e Piccilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Tora e Piccilli (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.873.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4624/M)

Autorizzazione al comune di Sparanise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Sparanise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.625.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4625/M)

Autorizzazione al comune di San Potito Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di San Potito Sannitico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.859.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4626/M)

Autorizzazione al comune di Gricignano di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Gricignano di Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.163.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4627/M)

Autorizzazione al comune di Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Frignano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.678.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4628/M)

Autorizzazione al comune di Castello del Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Castello del Matese (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.855.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4629/M)

Autorizzazione al comune di Casapulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Casapulla (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.083.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4630/M)

Autorizzazione al comune di Casapesenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Casapesenna (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4631/M)

Autorizzazione al comune di Capriati a Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Capriati a Volturno (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.185.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4632/M)

Autorizzazione al comune di San Lupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di San Lupo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4633/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di San Giorgio del Sannio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.366.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4634/M)

Autorizzazione al comune di Melizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Melizzano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.285.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4635/M)

Autorizzazione al comune di Ginestra degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Ginestra degli Schiavoni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.476.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4636/M)

Autorizzazione al comune di Dugenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Dugenta (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.025.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4637/M)

Autorizzazione al comune di Faicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di Faicchio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.712.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4638/M)

Autorizzazione al comune di San Leo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1975, il comune di San Leo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.394.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4639/M)

Autorizzazione al comune di Vicari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1975, il comune di Vicari (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4640/M)

Autorizzazione al comune di Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1975, il comune di Grotte (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 185.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4641/M)

Autorizzazione al comune di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1975, il comune di Campobello di Mazara (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 660.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4642/M)

Autorizzazione al comune di Sclafani Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1975, il comune di Sclafani Bagni (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4643/M)

Autorizzazione al comune di Lampedusa e Linosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1975, il comune di Lampedusa e Linosa (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4644/M)

Autorizzazione al comune di Uri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1975, il comune di Uri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.178.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4645/M)

Autorizzazione al comune di Nughedu San Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1975, il comune di Nughedu San Nicolò (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.745.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4646/M)

Autorizzazione al comune di Illorai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1975, il comune di Illorai (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.645.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4647/M)

Autorizzazione al comune di Cargeghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1975, il comune di Cargeghe (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4648/M)

Autorizzazione al comune di Nuragus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1975, il comune di Nuragus (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.223.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4649/M)

Autorizzazione al comune di Sindia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1975, il comune di Sindia (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.117.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4650/M)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per esami, a dieci posti di analista in prova nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;
Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e tenuto conto, in particolare, di quanto disposto dal primo comma dell'art. 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e tenuto conto delle riserve previste dall'art. 53 e di quanto disposto dal settimo comma dell'art. 67;
Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, in relazione alle esigenze di servizio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 166, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso dieci posti di analista;
Visto il parere n. 24/74 che il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, nell'adunanza di sezione del giorno 11 novembre 1974, ha espresso circa il programma di esame;
Visto il ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di analista in prova nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, carriera direttiva.

Un sesto dei posti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli tecnici ordinari e ad esaurimento della carriera di concetto del Ministero dell'agricoltura che abbiano la qualifica di esperto capo o esperto principale e siano in possesso di una delle lauree prescritte.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale o in farmacia o in scienze naturali o in scienze biologiche o in scienze agrarie;

b) non aver superato il 32° anno di età o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essete fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 700, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma - Via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nella cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda e, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti, per i profughi, per i cittadini deportati dal nemico;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 40 anni per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo uguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, il giorno 21 febbraio 1976 alle ore 8,30 a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano superato il colloquio.

I candidati che conseguano l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio e la prova pratica non si intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con le osservanze delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: qualora siano disoccupati ed intendano avvalersi del beneficio della riserva di posti di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, certificato del competente ufficio provinciale del lavoro; qualora non siano disoccupati ed ai soli fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato *mod. 69 rilasciato* dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto l'invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica della commissione sanitaria provinciale;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduto in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendenva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per *non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle* foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciata dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. In sede di prima destinazione saranno assegnati a prestare servizio presso i seguenti istituti ed uffici incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi, nel numero a fianco di ciascuno indicato:

Genova, ufficio enologico . . . . n. 1
S. Michele all'Adige, istituto agrario provinciale . . » 1
Pescara, istituto sperimentale per l'elaiotecnica . . » 1
Palermo, istituto di chimica agraria, facoltà di agraria dell'Università . . . . » 3
Perugia, istituto di chimica agraria, facoltà di agraria dell'Università . . . . » 1
Cagliari, istituto tecnico agrario . . . . . » 2
Firenze, laboratorio chimico merceologico della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato » 1

E' data facoltà di scelta della sede secondo l'ordine della graduatoria.

Qualora i vincitori non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1975
Registro n. 17 *Agricoltura, foglio n.* 178

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Chimica e tecnologia degli alimenti di uso umano, agrario, zootecnico e loro impiego in agricoltura.

Metodi industriali di preparazione, industrie fermentative, conserviere e molitorie.

COLLOQUIO

Le materie oggetto della prova scritta.

Chimica analitica, organica ed inorganica. Principi di strumentazione chimica (spettro fotometria, tecniche cromatografiche, misure ottiche ed elettriche).

Il candidato dovrà dimostrare di conoscere almeno due lingue straniere, a sua scelta, tra le lingue francese, tedesca, inglese e spagnola, mediante traduzione in italiano di scritti a carattere tecnico.

PROVA PRATICA

Analisi di un alimento o di un prodotto di uso agrario (analisi di vini, cereali e derivati, materie grasse, latte e prodotti caseari, conserve, mangimi, pesticidi).

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(9909)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli statistici.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli statistici, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 luglio 1975, si svolgeranno in Roma, nei giorni 19 e 20 dicembre 1975 con inizio alle ore 8, presso la scuola media statale « A. Manzoni », viale di Villa Pamphili n. 7.

(9994)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla prima classe dell'Accademia aeronautica di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di sedici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, anno accademico 1975-76.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e di sedici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1975-76, registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1975, registro n. 6 Difesa, foglio n. 174;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e di sedici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1975-76:

Presidente:

gen. brigata aerea in s.p.e. De Paolis Mario.

Membri:

col. G.A.r.f. in s.p.e. Rispoli Fortunato;
ten. col. A.A.r.n. in s.p.e. Rao Gian Paolo;
ten. col. A.A.r.n. in s.p.e. Gentile Orazio;
ten. col. A.A.r.n. in s.p.e. Marcucci Giuseppe;
ten. col. A.A.r.n. in s.p.e. Catalano Francesco;
ten. col. A.A.r.n. in s.p.e. Mastronardi Franco;
ten. col. A.A.r.n. in s.p.e. Bertinaria Augusto;
ten. col. A.A.r.n. in s.p.e. Susini Gian Paolo;
magg. A.A.r.s. in s.p.e. Dell'Erba Raffaello;
gen. divisione aerea in p.a. Salvatori Paolo;
Marchetti prof. Luigi;
Zirilli prof. Francesco;
Colasanti prof. Alberto;
Badolati prof. Ennio.

Segretario senza voto:

cap. A.A.r.s. Cpl. Tratt. Alfano Alberto.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti, se spettanti, i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 agosto 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1975
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 88

(9914)

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1974, registro n. 15 Difesa, foglio n. 322, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1975, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Considerato che il consigliere Messana dott. Luigi non può proseguire, per motivi di salute, i lavori della commissione di cui sopra, in qualità di segretario senza diritto a voto;

Decreta:

Articolo unico

Il consigliere Messana dott. Luigi è sostituito dal consigliere Citarella dott. Francesco nell'incarico di segretario senza diritto a voto della commissione giudicatrice del concorso per la nomina di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente, indetto col decreto ministeriale 19 luglio 1974.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1975
Registro n. 19 Difesa, foglio n. 206

(9996)

REGIONE CALABRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 1294 del 5 novembre 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medici condotti vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1973;

Considerata la necessità di nominare la commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei comuni interessati nonchè quelle dell'ordine provinciale dei medici e della prefettura di Catanzaro;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è così composta:

Presidente:

Galati dott. Francesco, funzionario della regione Calabria.

Componenti:

Frezza prof. Luigi, medico provinciale capo;

Brancia dott. Giuseppe, funzionario della prefettura di Catanzaro;

Concetto prof. Fulvio, primario dell'ospedale di Cosenza;

Giraldi prof. Alfredo, primario dell'ospedale di Lamezia Terme;

D'Amico dott. Nicola, medico condotto di Lamezia Terme.

Segretario:

Zito dott. Antonio, funzionario della regione Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Catanzaro, 22 ottobre 1975

Il presidente: PERUGINI

(9847)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1367 in data 17 luglio 1974, concernente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1972;

Viste le rinunzie alle condotte espresse dai concorrenti utilmente collocati in graduatoria;

Viste le indicazioni delle sedi messe a concorso espresse in ordine di preferenza dai concorrenti dichiarati idonei;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

I medici sottoindicati sono nominati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Righi Ivano: Reggio Emilia, 9ª condotta;
Marino Antonino: Ramiseto, 1ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia, della prefettura di Reggio Emilia e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 31 ottobre 1975

Il medico provinciale f.f.: BORSATTI

(9849)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7767 in data 15 giugno 1974, con il quale venne nominata la commissione giudicatrice del concorso per condotte mediche vacanti al 30 novembre 1966;

Considerato che il componente dott. Ruggero Stella è stato collocato a riposo per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione;

Ritenuto di dover nominare a detto incarico il dott. Nicola Chimienti, funzionario medico della regione Puglia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è modificata come segue:

Componente:

Chimienti dott. Nicola, funzionario medico della regione Puglia,

in sostituzione del dott. Ruggiero Stella collocato a riposo.

Bari, addì 24 settembre 1975

Il medico provinciale: CLERICÒ

(10005)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Piacenza

Il medico provinciale di Piacenza informa che il nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazion al concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Piacenza, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 287 del 29 ottobre 1975, è stato fissato alle ore 12 del giorno 18 febbraio 1976.

(9850)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 27 giugno 1975 n. 421 e 23 luglio 1975, n. 459, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della seconda divisione di medicina generale;

un posto di primario della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Foggia.

(9947)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA» DI CONSELVE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (con annesso servizio di anatomia patologica e istologia);

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di ostetricia-ginecologia;

un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Conselve (Padova).

(9946)

OSPEDALE GERIATRICO «PIO ISTITUTO DELL'ADDOLORATA» DI ROMA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente anestesista;

due posti di assistente analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Roma, via S. Stefano Rotondo, 5/A.

(9948)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA MISERICORDIA E S. FLORIDO» DI CITTÀ DI CASTELLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del pronto soccorso;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Città di Castello (Perugia), via L. Signorelli, 9.

(9949)

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 settembre 1975, n. 268, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata), piazzale Garibaldi, 8 - tel. 79141-79174.

(10010)

OSPEDALE CIVILE DI MARTINA FRANCA

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 settembre 1975, n. 504, vistata per presa d'atto dalla commissione della sezione provinciale decentrata di controllo di Taranto in data 31 ottobre 1975, n. 26886, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Martina Franca (Taranto).

(10012)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELLAMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 11 ottobre 1975, n. 92, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di pronto soccorso e accettazione;

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellamonte (Torino) - tel. 0124/581175.

(10013)

OSPEDALE «S. SPIRITO» DI VENTIMIGLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente oculista;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ventimiglia (Imperia).

(10008)

OSPEDALE «S. CROCE» DI FANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 5 settembre 1975, numeri 704 e 705, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto oculista;
un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro), via Arco d'Augusto, 2 - tel. 84275-82119.

(10009)

OSPEDALE CIVILE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Concorso riservato ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 12 agosto 1975, n. 152, controllata senza rilievi dal comitato regionale di controllo di Forlì, nella seduta del 22 settembre 1975, con prot. numero 18724, è indetto concorso riservato, ai sensi della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Savignano sul Rubicone (Forlì).

(10011)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1975, n. **77**.

Disposizioni in materia di assistenza scolastica e di diritto allo studio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 25 del 10 settembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.
Obiettivi

Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio, la Regione e gli enti da essa delegati promuovono ed attuano i servizi previsti dalla presente legge, in modo da perseguire i seguenti obiettivi:

a) rimuovere le cause di condizionamento precoce e di disuguaglianza sociale che impediscono l'effettivo esercizio del diritto allo studio;

b) eliminare l'evasione e la ripetenza nell'ambito della scuola dell'obbligo;

c) garantire il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli privi di mezzi;

d) favorire il compimento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e l'accesso alla scuola da parte dei lavoratori;

e) assicurare ai minori in difficoltà di sviluppo e di apprendimento, ai disadattati ed agli invalidi l'inserimento nelle normali strutture scolastiche e comunque l'assolvimento dell'obbligo scolastico e facilitare loro la frequenza alle scuole di istruzione secondaria superiore;

f) garantire, attraverso la predisposizione di servizi collettivi e di azioni di sostegno didattico, la piena ed omogenea funzionalità educativa di tutte le scuole ed in particolare di quelle situate in zone depresse o la cui localizzazione ponga gli alunni in condizioni di inferiorità.

I servizi di cui alla presente legge sono destinati agli alunni delle scuole statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, nonchè agli alunni delle scuole materne statali e non statali.

Art. 2.
Servizi a favore delle scuole materne e dell'obbligo

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 sono promossi, nella fascia della scuola materna e dell'obbligo, i seguenti servizi:

a) fornitura gratuita di libri e di altri strumenti didattici individuali agli alunni appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche;

b) fornitura gratuita di libri a favore delle biblioteche di classe e di istituto e di ogni altro materiale didattico di uso collettivo ed in particolare del materiale utile alla sperimentazione didattica;

c) attività parascolastica in attesa dell'attuazione della scuola dell'obbligo a tempo pieno e acquisto di materiale per tali attività;

d) interventi per favorire la frequenza alle scuole materne;

e) assistenza sociale e provvidenze, anche economiche, per eliminare casi di evasione e di inadempienza all'obbligo scolastico;

f) mense scolastiche o altri interventi sostitutivi;

g) trasporti gratuiti ed altre facilitazioni di viaggio;

h) assistenze e provvidenze particolari per i minorati, i disadattati e gli invalidi;

i) servizi sociali e psicopedagogici per l'orientamento delle famiglie e degli alunni;

l) iniziative per l'aggiornamento degli insegnanti e per la qualificazione degli educatori da attuarsi avvalendosi dei distretti scolastici, nonchè degli istituti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

m) iniziative per la qualificazione degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge;

n) servizi di sostegno didattico e di recupero del rendimento scolastico da svolgersi avvalendosi dei consigli di circolo o di istituto;

o) assicurazione degli alunni per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche e parascolastiche ed al trasporto;

p) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio.

Art. 3.

Servizi a favore delle scuole secondarie superiori

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 sono promossi, nella fascia delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, ivi compresi gli istituti professionali, le scuole magistrali ed i conservatori musicali, i seguenti servizi:

a) fornitura gratuita di libri e di altri strumenti didattici individuali agli alunni capaci e meritevoli appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche;

b) fornitura gratuita di libri a favore delle biblioteche di classe e di istituto e di ogni altro materiale didattico di uso collettivo ed in particolare del materiale utile alla sperimentazione didattica;

c) mensa scolastica od altri interventi sostitutivi;

d) trasporti gratuiti ed altre facilitazioni di viaggio;

e) assistenze e provvidenze particolari per i minorati, disadattati e gli invalidi;

f) servizi sociali e psicopedagogici per l'orientamento delle famiglie e degli alunni;

g) iniziative per l'aggiornamento degli insegnanti e per la qualificazione degli educatori da attuarsi avvalendosi dei distretti scolastici, nonchè degli istituti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

h) iniziative per la qualificazione degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge;

i) servizi di sostegno didattico e di recupero del rendimento scolastico da svolgersi avvalendosi dei consigli di istituto;

l) assicurazione a favore degli alunni per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche e parascolastiche ed al trasporto;

m) istituzione di residenze e convitti studenteschi e assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti nei convitti, nonchè interventi a favore degli alunni ospiti di convitti gestiti da enti o privati;

n) ogni forma di assistenza volta a garantire ai capaci e meritevoli privi di mezzi, il proseguimento degli studi anche mediante la concessione di assegni di studio;

o) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio.

Titolo II

Delega delle funzioni

Art. 4.

Competenze degli organi regionali

Il consiglio regionale emana direttive generali al fine di adeguare l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle finalità prioritarie individuate nei piani e programmi della Regione.

La giunta regionale esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento per il migliore svolgimento delle funzioni delegate.

Art. 5.

Funzioni delegate

Sono delegate ai comuni le funzioni di cui all'art. 2, fatta eccezione per quelle indicate alle lettere *i*), *l*), *o*).

Le funzioni di cui all'art. 3, fatta eccezione per quelle indicate alle lettere *f*), *g*), *l*), sono delegate ai consorzi comprensoriali dei comuni e delle province interessate che verranno costituiti su iniziativa della Regione, sentite le province, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge in conformità agli ambiti territoriali dei distretti scolastici.

Fino all'entrata in attività dei consorzi le funzioni di cui al comma precedente sono delegate alle province.

Le funzioni di cui all'art. 2, lettera *i*), e all'art. 3, lettera *f*), sono riservate alla Regione fino alla istituzione delle unità locali per i servizi sociali e sanitari.

Art. 6.

Criteri per l'esercizio della delega

Gli enti delegati esercitano la delega nel quadre degli indirizzi e dei criteri stabiliti dalla presente legge e dal piano annuale regionale.

In particolare:

a) deliberano le modalità di realizzazione dei servizi, acquisito il parere del consiglio scolastico distrettuale di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477;

b) attuano una ricomposizione organica delle funzioni in materia di assistenza scolastica;

c) realizzano una adeguata articolazione territoriale degli interventi.

A questo fine e per realizzare una migliore funzionalità dei servizi ed una riduzione dei costi, gli enti delegati possono unirsi in consorzio oppure convenzionarsi tra loro. I grandi comuni si avvalgono nell'esercizio delle funzioni delegate degli organi di decentramento circoscrizionali.

Art. 7.

Funzioni non delegate, interventi straordinari e integrativi

La giunta regionale cura l'esecuzione dei servizi non delegati anche mediante la concessione di contributi a singoli enti locali od altri enti particolarmente idonei, sentita la commissione consiliare competente.

La Regione può avvalersi dei distretti scolastici, costituiti ai sensi della legge 30 luglio 1973, n. 477, quali organi di promozione e di consulenza nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge citata.

Al fine di provvedere ad esigenze di carattere straordinario o temporaneo, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può intervenire direttamente a sostegno degli altri servizi di cui agli articoli 2 e 3.

E' riservata a tal fine alla giunta una quota non superiore all'8 % del totale delle somme attribuite agli enti delegati.

Titolo III

Programmazione degli interventi

Art. 8.

Piano annuale regionale

Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta formulata sulla base delle domande presentate e dei dati forniti dagli enti delegati, il piano per l'attuazione del diritto allo studio e dell'assistenza scolastica relativo all'anno scolastico successivo, entro il mese di febbraio di ogni anno.

Il piano di cui al comma precedente, nell'ambito della programmazione regionale, indica le finalità da raggiungere in via prioritaria, con particolare riferimento ai servizi collettivi quali trasporto, mensa, biblioteche di classe o di istituto e determina:

a) la somma da assegnare al comune di Roma per l'esercizio delle funzioni delegate;

b) le somme, articolate per provincia, da assegnare agli altri comuni per l'esercizio delle funzioni delegate;

c) la somma da assegnare a ciascun consorzio di cui all'art. 5 della presente legge, ovvero a ciascuna provincia fino alla costituzione di consorzi medesimi, per l'esercizio delle funzioni delegate;

d) le somme destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7.

La determinazione delle somme di cui al precedente comma verrà effettuata tenendo conto:

1) della popolazione in età scolastica;

2) della popolazione agricola e montana residente;

3) della estensione del territorio interessato;

4) della distribuzione della popolazione nel territorio medesimo;

5) degli indirizzi e delle priorità indicate nel piano annuale regionale.

Le somme destinate all'esercizio delle funzioni delegate ai comuni di cui alla lettera *b)* del secondo comma del presente articolo, sono ripartite ed erogate dalla giunta regionale.

Gli enti delegati sono tenuti a fornire tutti i dati richiesti per la formulazione del piano di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.
Piano annuale comprensoriale

Entro il mese di giugno di ogni anno, ciascun ente di cui all'art. 5, secondo e terzo comma, acquisito il parere del consiglio scolastico distrettuale, deve provvedere a deliberare, nel rispetto delle priorità indicate nel piano regionale, il piano di utilizzazione della somma ad esso assegnata, tenendo conto degli interventi a carico del proprio bilancio. Il piano determina l'impiego delle disponibilità finanziarie ed è articolato secondo le voci di cui all'art. 3.

Copia della deliberazione di cui al comma precedente è trasmessa alla giunta regionale ed ai comuni del consorzio.

Art. 10.
Piano annuale comunale

I comuni, sentito il consiglio scolastico distrettuale ed i consigli di circolo e di istituto, deliberano, entro il mese di giugno di ogni anno, nel rispetto delle priorità indicate nel piano regionale, sull'impiego dei mezzi finanziari agli stessi assegnati per la realizzazione dei servizi di cui all'art. 2, coordinando le attività svolte nell'esercizio della delega con quelle a carico del proprio bilancio.

Art. 11.
Controllo

Il controllo sugli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate è esercitato, ai sensi dell'art. 43 dello statuto, dall'organo regionale di controllo degli enti locali territorialmente competente.

Gli enti delegati sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nell'anno scolastico precedente.

La giunta regionale presenta al consiglio una relazione generale.

Art. 12.
Potere sostitutivo

La funzione di vigilanza sullo svolgimento delle funzioni delegate spetta alla giunta regionale.

Qualora gli enti interessati non adempiano allo espletamento delle funzioni loro delegate, la giunta regionale, sentiti i medesimi e previa fissazione di un adeguato termine, si sostituisce nel compimento degli atti di competenza degli enti stessi.

Titolo IV
CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 13.
Testi e materiale didattico

Nell'assegnazione gratuita dei testi, libri ed altri strumenti didattici ad uso individuale di cui agli articoli 2, lettera *a*), e 3, lettera *a*), che può essere effettuata anche a titolo di comodato, si dovrà tener conto della classe di frequenza dell'alunno e delle condizioni economiche della sua famiglia.

Per l'acquisto dei testi a favore delle biblioteche di classe o di istituto e di altro materiale diretto a favorire la sperimentazione didattica, di cui agli articoli 2, lettera *b*), e 3, lettera *b*), si terrà conto delle proposte dei consigli di circolo o di istituto, ovvero, dove questi manchino, degli insegnanti e degli studenti.

Art. 14.

Gli interventi di cui all'art. 2, lettera *d*), possono consistere anche nei contributi alle scuole materne private che organizzino servizi destinati a favorire la frequenza degli alunni di disagiate condizioni economiche e che assicurino finalità ed orientamenti dell'attività educativa corrispondenti allo spirito ed ai principi delle vigenti leggi e garantiscano, inoltre, una assistenza corrispondente ai criteri della scuola materna statale.

I contributi di cui al comma precedente saranno concessi sulla base di un programma formulato dalla direzione della scuola di intesa con i rappresentanti dei genitori degli alunni eletti dagli stessi in ragione di due genitori per ogni sezione di scuola materna.

I distretti scolastici sono tenuti ad assicurarsi della rispondenza delle scuole materne private a quanto stabilito dai precedenti commi.

In attesa della costituzione dei distretti scolastici provvede in merito la Regione.

Le scuole materne private alle quali sono concessi contributi presentano al comune al termine dell'anno scolastico una relazione sull'attività assistenziale svolta ed il rendiconto delle spese sostenute.

Art. 15.
Servizi di trasporto

Gli interventi di cui agli articoli 2, lettera *g*), e 3, lettera *d*), possono tradursi in servizi gratuiti di trasporto, in rimborsi totali o parziali delle spese di viaggio e in altre facilitazioni o provvidenze.

Il piano di riparto di cui al quarto comma dell'art. 8 può prevedere anche l'assegnazione di somme per l'acquisto di scuola-bus.

Art. 16.
Servizi per handicappati

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, lettera *e*), gli interventi previsti dagli articoli 2, lettera *h*), e 3, lettera *e*), sono a favore dei minorati fisici, psichici e sensoriali, dei disadattati sociali, degli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonchè a favore dei ciechi e dei sordomuti e possono tradursi anche in servizi di trasporto, lezioni individuali o collettive aventi carattere integrativo, fornitura di mezzi e strumenti didattici particolari, riserve di posti nei convitti e residenze.

Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati di intesa con i servizi socio-sanitari territorialmente competenti; per l'attuazione dell'intervento consistente in lezioni individuali o collettive di cui al comma precedente gli enti delegati si avvalgono dei consigli di circolo o di istituto.

Art. 17.
Residenze e convitti

I posti gratuiti e semigratuiti nei convitti e pensionati, sia pubblici che privati, che possono consistere anche in contributi in danaro, sono assegnati dagli enti delegati agli alunni residenti fuori sede, mediante concorso per soli titoli; nel determinare i criteri di valutazione di detti titoli deve tenersi conto delle condizioni economiche delle famiglie degli alunni e del merito scolastico.

Art. 18.
Assicurazione

Le assicurazioni di cui agli articoli 2, lettera *o*), e 3, lettera *l*), coprono dai rischi di infortunio gli alunni delle scuole di cui all'ultimo comma dell'art. 1, nonchè il personale adibito alla vigilanza degli stessi durante il trasporto.

L'assicurazione copre ogni infortunio che possa verificarsi all'alunno nel tratto da casa a scuola e viceversa, nel corso delle attività didattiche o di attività culturali, ricreative e sportive promosse dalle autorità scolastiche o col consenso delle stesse, anche in orario extrascolastico, compresi i percorsi per accedere alle attività stesse; copre altresì i rischi connessi al trasporto degli alunni e del personale di vigilanza da casa a scuola e viceversa, con qualsiasi mezzo esso avvenga.

Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 19.
Disciplina transitoria degli interventi

Gli interventi relativi all'anno scolastico 1974-75 continuano ad essere regolati dalle vigenti disposizioni.

In deroga al disposto dell'art. 2 della legge regionale n. 5 del 1° settembre 1972, i relativi provvedimenti sono adottati dalla giunta regionale, previo parere della commissione consiliare pubblica istruzione.

Per l'anno scolastico 1974-75, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare pubblica istruzione, è autorizzata ad effettuare un intervento per la concessione di assegni di studio

agli studenti delle scuole secondarie superiori ed artistiche. Gli assegni sono conferiti dalle province mediante concorso per titoli da bandirsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con l'osservanza delle disposizioni contenute nel successivo art. 21.

Art. 20.

Conferma borse di studio pluriennali

Sono confermate fino al loro esaurimento le borse di studio pluriennali già assegnate ai sensi dell'art. 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e dell'art. 17 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, a condizione che i beneficiari conseguano la promozione alla classe successiva per scrutinio finale o per esami sostenuti in unica sessione e sempre che sussistano nei confronti degli stessi le disagiate condizioni di famiglia.

Ai fini della conferma della borsa di studio si considerano sussistere le disagiate condizioni economiche di famiglia quando l'imposta annua sul reddito del nucleo familiare, al netto delle detrazioni di legge, non superi lire 170.000.

Gli accertamenti relativi alle condizioni cui è subordinata la conferma sono compiuti dalle province, le quali provvedono al pagamento degli aventi diritto con i fondi assegnati con la presente legge.

La borsa di studio è erogata in unica soluzione previa certificazione di frequenza.

Art. 21.

Intervento straordinario

La giunta regionale è autorizzata ad erogare alle province i fondi già destinati alla concessione di nuove borse di studio per l'anno scolastico 1973-74, quale intervento straordinario per la concessione di assegni-premio agli alunni di disagiate condizioni economiche, capaci e meritevoli delle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, che nell'anno scolastico 1973-74 hanno conseguito la promozione per scrutinio finale nella sessione estiva.

I premi sono assegnati dalle province mediante concorso, per titoli, da bandirsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In detto bando le province stabiliscono l'importo dei premi e le modalità di assegnazione, nonchè determinano i criteri di valutazione dei titoli, i quali devono tener conto delle condizioni economiche e sociali della famiglia e del merito scolastico.

Art. 22.

Indagini e studi

Al fine di rendere i servizi di cui alla presente legge meglio rispondenti alle necessità ambientali, socio-economiche e personali degli alunni, la Regione promuove ricerche ed indagini e ne cura la pubblicazione e la diffusione, promuove altresì e partecipa ad incontri di studio, convegni e congressi; a tal fine la Regione può servirsi anche degli istituti di ricerca di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, e successivi decreti delegati.

Art. 23.

Rimborso spese per funzioni delegate

Per far fronte alle spese da sostenere per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge, ciascun ente delegato potrà trattenere a titolo di rimborso una somma non superiore al 2% del totale delle somme ad esso assegnate.

Art. 24.

Personale regionale a disposizione

La Regione può disporre la messa a disposizione di personale regionale agli enti delegati per lo svolgimento delle funzioni delegate.

Per la gestione dei servizi di cui alla presente legge non è consentita l'assunzione di personale, da parte degli enti delegati, oltre a quello già adibito ai servizi stessi, salvo casi di comprovata necessità da sottoporre alla preventiva autorizzazione della giunta regionale.

Art. 25.

Personale assegnato ai patronati scolastici

Gli insegnanti elementari di ruolo assegnati ai sensi dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, alle direzioni didattiche per servizi da svolgere presso i patronati scolastici e i consorzi provinciali dei patronati scolastici, qualora intendano avvalersi della facoltà di cui all'art. 6, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, potranno presentare domanda, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per svolgere la loro attività nei servizi ristrutturati dalla Regione, con le destinazioni corrispondenti alle scelte di programmazione nella materia, fermo restando lo stato giuridico ed economico in atto goduto.

Art. 26.

Abrogazione disposizioni precedenti

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 27.

Norme finanziarie

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 10.000.000.000 che sarà iscritta nel cap. 1250 da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975 con la seguente denominazione « Interventi per attività di assistenza scolastica e di diritto allo studio ».

Alla spesa prevista nel precedente comma si farà fronte quanto a L. 6.639.400.000 mediante la soppressione dei capitoli 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 del bilancio 1975 e quanto a L. 3.360.600.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 1963 del bilancio medesimo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con i propri decreti, su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 settembre 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 4 settembre 1975.

(9660)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753110)